



STATUTO NAZIONALE

(con le modifiche approvate dall'Assemblea straordinaria del 28 novembre 2019)

SCOPI

Articolo 1

E' costituita l'Unione Nazionale Consumatori APS con sede in Roma, Via Duilio n. 13, di seguito chiamata "Unione".

L'organo di stampa ufficiale e portavoce dell'Unione è "Le scelte del consumatore"; il sito internet dell'Unione è ospitato all'indirizzo www.consumatori.it.

ATTIVITA'

Articolo 2

L'Unione è un'associazione di utilità e promozione sociale senza fini di lucro, apartitica e con struttura democratica, che persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. Ai sensi dell'art. 5, lett. w), D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (CTS), il suo scopo esclusivo è la promozione e la tutela dei consumatori e degli utenti.

Per tutela dei consumatori si intende:

- rappresentare e tutelare, sia individualmente che collettivamente, gli interessi di tutti i cittadini indistintamente, intesi come consumatori e utenti di servizi pubblici e privati, in quanto soggetti svantaggiati per la posizione di debolezza negoziale e per l'asimmetria informativa che pagano nei confronti dei professionisti e del mercato;
- rappresentare e tutelare gli interessi dei cittadini nei rapporti con i fornitori di beni e servizi pubblici e privati, con particolare riguardo ai servizi di telecomunicazione, radiotelevisivi, assicurativi, bancari, finanziari, energetici e sicurezza stradale;
- realizzare le condizioni perché siano resi effettivi i diritti fondamentali riconosciuti dal Codice del consumo, attuando la tutela nei confronti di soggetti pubblici e

privati, produttori e/o erogatori di beni e servizi, anche per eliminare le distorsioni del mercato compresi i servizi sanitari e farmaceutici, i trasporti, le telecomunicazioni, i servizi turistici e la contraffazione dei prodotti;

- tutelare il diritto alla trasparenza, al buon andamento delle pubbliche amministrazioni contrastando, anche in sede giudiziale, abusi, corruzione e reati, contro la P.A. e gli utenti, che turbano le regole della concorrenza, della trasparenza e dell'imparzialità;
- tutelare i consumatori, utenti e risparmiatori che hanno investito nei mercati finanziari, bancari o assicurativi;
- informare, educare, istruire ed indirizzare i consumatori con ogni possibile mezzo e con appositi servizi di informazione, consulenza e assistenza;
- promuovere manifestazioni ed iniziative -come convegni, incontri, seminari e corsi, anche scolastici ed universitari- di informazione, di educazione e di orientamento e utilizzare spazi giornalistici e tempi d'antenna radiotelevisivi affinché gli stessi consumatori conoscano le necessità e l'influenza di un loro comportamento più razionale e più solidale, siano messi a conoscenza dei prezzi e delle qualità dei prodotti e dei servizi disponibili sul mercato, così da non essere vittime di abusi, speculazioni e frodi;
- promuovere la valorizzazione dei prodotti contraddistinti dalle denominazioni DOCG, DOC, DOP, IGT, IGP, STG ed ogni altra denominazione, marchio o segno distintivo nazionale o europeo, e garantire una informazione corretta ai cittadini sulla qualità e la sicurezza degli alimenti del nostro Paese, come peraltro previsto dal "Regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori" e, in particolare, sulle modalità con cui controllare le etichette degli alimenti, i criteri da seguire negli acquisti e come "gestire" il cibo anche al fine di evitare gli sprechi. Vigilare sulla responsabilità socio-solidale, tutelando i consumatori in caso di abusi;
- promuovere e realizzare appositi corsi di formazione professionale, di qualificazione e riqualificazione, orientati secondo l'esigenza di interesse pubblico alla oggettiva tutela dei consumatori;
- contribuire a riequilibrare la posizione di debolezza contrattuale ed economica del consumatore e a rimuovere le remore poste alla libera concorrenza;
- promuovere, con ogni altra organizzazione pubblica o privata, e incoraggiare ogni iniziativa il cui scopo risulti effettivamente quello di tutelare i consumatori, di informarli e di elevarne il livello qualitativo di vita;

- promuovere il rispetto del territorio e delle risorse naturali e le iniziative di educazione ecologica e ambientale, vigilando sulla tutela dell'ambiente e dei beni storico-archeologici e paesaggistici, nonché sulla sicurezza e la salute dei cittadini; utilizzare, nell'interesse dei consumatori, tutti gli strumenti costituzionali per il perseguimento degli scopi statutari, ivi compreso il ricorso all'autorità giudiziaria e amministrativa sia con azioni individuali che collettive;
- contribuire all'adozione delle Carte dei servizi pubblici e privati, vigilando sulla loro violazione, per garantirne lo standard di qualità;
- editare e promuovere pubblicazioni e mezzi multimediali, anche periodici, sui problemi del consumo e dei consumatori o riguardanti l'attività sociale;
- corrispondere o stipulare accordi con altre organizzazioni italiane, estere o internazionali la cui collaborazione possa risultare utile al conseguimento degli scopi sociali;
- organizzare ed impiegare risorse umane in rapporto al servizio civile universale, essendoci corrispondenza tra le finalità previste dalla normativa vigente in materia ed i fini istituzionali dell'Unione che, pertanto, dotata di "assenza di scopo di lucro e capacità organizzativa e possibilità di impiego", potrà sottoscrivere la "Carta di impegno etico del servizio civile universale"; l'intero sistema dell'Unione, sia a livello centrale che periferico, partecipa alla cultura del Servizio Civile Universale, senza interpretazioni particolari, riduttive o devianti, per la realizzazione e gestione, sia a livello nazionale che regionale, dei progetti, del reclutamento del personale, della selezione, della cura dei volontari e della loro formazione.
- agire in giudizio dinanzi agli organismi internazionali e/o dinanzi all'autorità giudiziaria, civile, amministrativa e/o penale, anche a mezzo costituzione di parte civile, azioni collettive e di classe, per tutelare i cittadini consumatori ed utenti in tutte le materie elencate nel presente articolo.

L'Unione potrà, altresì, agire in giudizio – o dinanzi ad organismi arbitrali o di mediazione – a tutela del proprio diritto a non vedere in alcun modo limitata la propria attività di tutela e perseguimento degli scopi sociali ad opera di condotte che, ponendosi in contrasto con le regole di correttezza e trasparenza dei mercati, danneggino l'immagine dell'Unione quale soggetto istituzionalmente deputato al controllo e all'attuazione delle suddette regole di correttezza e trasparenza.

Articolo 2.1

L'Unione può esercitare, a norma dell'art. 6, D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (Codice Terzo Settore di seguito "CTS"), attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e

strumentali rispetto queste ultime, secondo criteri e limiti definiti da apposito Decreto Ministeriale. Per il raggiungimento dei suddetti scopi l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neanche dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17, comma 4, D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (CTS).

SOCI

Articolo 3

I soci si distinguono in “fondatori”, “sostenitori”, “ordinari” e “aderenti”. Sono “fondatori” coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Unione; “sostenitori” coloro che versano una quota superiore a quella ordinaria; “ordinari” coloro che versano la quota ordinaria; “aderenti” coloro che versano una quota ridotta rispetto a quella ordinaria. L'ammontare e la durata delle quote sono determinati a livello nazionale dal Consiglio direttivo. I Comitati e le Delegazioni possono –previa richiesta motivata– essere autorizzati dal Consiglio direttivo, in via straordinaria e per un periodo limitato, ad applicare quote ridotte per comprovate e contingenti esigenze e/o nell'ambito di specifiche iniziative.

Ogni socio in regola con il versamento della quota partecipa alla vita sociale senza vincoli di temporaneità; ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche ~~azioni~~ dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina delle cariche sociali. Usufruisce dell'attività di informazione e consulenza dell'Unione per il periodo di validità della quota associativa. Se l'iscritto è una persona giuridica o un altro organismo associativo, partecipa alla vita sociale tramite un proprio delegato.

ISCRIZIONE

Articolo 4

L'iscrizione deve pervenire all'Unione tramite apposito modulo di iscrizione o l'attestazione del versamento della quota ed implica l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e della eventuale regolamentazione interna emanata.

In assenza di comunicazione scritta contraria entro trenta giorni dalla data di ricezione da parte del Segretario generale, l'iscrizione si considera accolta.

I soci cessano di appartenere all'Unione:

- per mancato pagamento della quota associativa;
- per recesso, mediante comunicazione al Comitato locale o Delegazione oppure alla Segreteria dell'Unione (in funzione della struttura presso la quale si è associato) da effettuarsi con lettera raccomandata e/o posta elettronica certificata. Il recesso avrà decorrenza immediata, comunque senza restituzione, neppure parziale, della quota associativa versata;
- per esclusione, quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, tra cui assumono particolare importanza i comportamenti non improntati alla trasparenza e correttezza nella gestione e contrari agli interessi dei consumatori ed a quelli dell'Unione, oltre all'inosservanza delle norme di legge, statutarie, regolamentari o convenzioni sottoscritte.

Sull'esclusione delibera il Consiglio direttivo. Contro la deliberazione di esclusione è ammesso il reclamo al Collegio dei Probiviri, da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione. L'iscritto che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'Unione perde ogni diritto sul fondo sociale.

ORGANI

Articolo 5

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa ordinaria ed inseriti nel libro dei soci da almeno 3 mesi all'atto della convocazione di ogni organismo. Gli iscritti hanno diritto di consultazione dei libri sociali, trascorsi almeno sei mesi dalla loro iscrizione, previa domanda scritta e motivata da rivolgere al Presidente dell'Unione.

Gli Organi elettivi dell'Unione durano in carica 5 anni.

Organi dell'Unione sono:

- l'Assemblea generale;
- il Consiglio direttivo;
- il Comitato territoriale
- il Presidente;

- il Presidente onorario;
- il Segretario generale;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

Le riunioni di tutti gli organi collegiali, ove non diversamente indicato, sono valide, in prima convocazione, se presenti il 50 per cento più uno dei componenti e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti.

I componenti del Consiglio direttivo, il Presidente, il Segretario generale, i membri del Comitato territoriale e i Responsabili dei Comitati locali e delle Delegazioni devono essere iscritti all'Unione.

I membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri possono essere prescelti anche tra i non iscritti.

Le cariche sociali sono per principio soltanto onorifiche e non prevedono compenso.

Tutte le cariche sociali sono rinnovabili.

I componenti degli organi collegiali che non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni degli stessi organi possono essere dichiarati decaduti, salvo che i motivi delle ripetute assenze siano gravi e documentati.

ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 6

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Unione. Si riunisce, in via ordinaria, ogni 5 anni e, in via straordinaria, per iniziativa, a maggioranza qualificata di due terzi del Consiglio direttivo oppure di un terzo degli iscritti aventi titolo. Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate.

L'Assemblea elegge, ai fini della riunione, il proprio Presidente su proposta del Consiglio direttivo o di un terzo dei partecipanti. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Segretario generale o da un suo delegato scelto tra gli aventi diritto alla partecipazione all'Assemblea.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere comunicato ai soci almeno 30 giorni prima della data dell'adunanza, mediante pubblicazione sull'organo di stampa ufficiale dell'Unione e deve indicare: luogo, giorno e ora della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Non è ammessa, se non con l'assenso dei due terzi dei partecipanti, la trattazione di argomenti non indicati nell'avviso di convocazione e la discussione di tali argomenti non può concludersi con una deliberazione.

Hanno diritto di voto i soci che risultano in regola con il pagamento della quota associativa ed inseriti nel libro dei soci da almeno 3 mesi alla data di convocazione dell'Assemblea.

Coloro che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da altro socio e la delega deve risultare da atto scritto firmato in originale dal delegante. Ogni iscritto non può essere portatore di più di 5 deleghe. Le deleghe dovranno essere consegnate per le verifiche di rito, prima dell'inizio della riunione ad un'apposita Commissione formata da tre membri: il Presidente, il Segretario ed un consigliere scelto fra gli aventi diritto alla partecipazione all'Assemblea medesima.

Partecipano, inoltre, all'Assemblea, senza diritto di voto se non iscritti, i membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.

E' compito del Consiglio direttivo indicare i sistemi di votazione e gli adempimenti relativi.

L'Assemblea ha il compito di:

- eleggere ogni cinque anni il Presidente dell'Unione;
- eleggere ogni cinque anni il Presidente onorario dell'Unione;
- eleggere ogni cinque anni il Segretario generale dell'Unione;
- eleggere ogni cinque anni il Consiglio direttivo ed integrarne il numero, qualora necessario, in sede di convocazione straordinaria;
- nominare e revocare il Collegio dei Revisori;
- nominare e revocare il Collegio dei Probiviri;
- esaminare, discutere e approvare la relazione programmatica del Presidente dell'Unione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, in sede di convocazione, dal Consiglio direttivo o dal Presidente dell'Unione;
- approva gli indirizzi generali dell'attività dell'Unione;
- delibera sull'esclusione degli associati;

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per la deliberazione di scioglimento dell'Unione per la quale occorre la maggioranza dei due terzi.

La deliberazione di scioglimento dell'Unione è valida, in seconda convocazione –da tenersi almeno 30 giorni dopo– a maggioranza semplice qualunque sia il numero dei presenti, previa riconvocazione degli assenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 7

Il Consiglio direttivo è composto da almeno 9 membri fino a un massimo di 25, eletti dall'Assemblea generale, oltre al Presidente dell'Unione e al Segretario generale.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o quando lo richieda un terzo dei suoi componenti. Esso può inoltre riunirsi su convocazione del Segretario generale in caso di specifiche urgenze o per impedimento del Presidente.

Il Consiglio direttivo attua le deliberazioni dell'Assemblea e propone le linee e le priorità programmatiche dell'Unione assumendo tutte le iniziative per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche, elegge la commissione verifica poteri composta da un socio, dal Presidente dell'Unione e dal Segretario generale.

In caso di necessità ed urgenza, il Consiglio direttivo può integrare il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri fino al numero dei componenti previsto.

Può designare fra i propri componenti i sostituti del Presidente e del Segretario generale in caso di loro grave e contestuale impedimento. Convoca, quindi, l'Assemblea straordinaria qualora si rendesse necessaria la loro sostituzione.

Può predisporre un Regolamento nazionale, ne approva le norme e le successive modificazioni ed integrazioni.

Approva annualmente il bilancio sociale, la relazione di missione (ove prevista), ed il bilancio annuale predisposti dal Segretario generale; attua tutte le iniziative che, pur se non programmate, siano giudicate utili e opportune; decide di volta in volta le modalità ed i tempi di attuazione delle iniziative; promuove ed autorizza la costituzione di Comitati regionali dei quali formula lo schema di Statuto e indica i compiti e le modalità di funzionamento; delibera eventuali norme di funzionamento delle strutture territoriali; ratifica la costituzione dei Comitati e delle Delegazioni in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto e ne coordina le iniziative, disponendo -laddove ritenuto opportuno- periodiche verifiche operative; provvede periodicamente alla eventuale riconsiderazione strategica dei Comitati e delle Delegazioni tenuto conto del numero degli iscritti, dell'attività svolta e della rappresentatività territoriale; delibera lo scioglimento delle Delegazioni revocando le deleghe assegnate.

Nomina, occorrendo, Commissari per i Comitati ove si registri carenza di organi o inadempienze degli stessi alle norme statutarie e regolamentari ed agli indirizzi dell'Unione e ne delibera l'eventuale scioglimento.

Assume deliberazioni di carattere patrimoniale e finanziario oltre l'ordinaria amministrazione; nomina commissioni di studio per l'esame e l'attuazione di particolari programmi; delibera l'adesione ad organismi nazionali e internazionali; delibera l'iscrizione dell'Unione ad elenchi di organizzazioni e associazioni, ivi compreso quello di cui all'art. 196 ter delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e ratifica tali iniziative qualora adottate dal Presidente. Delibera l'esclusione degli iscritti; delibera di agire e/o resistere in giudizio – o dinanzi ad organismi arbitrali e di mediazione – e ratifica tali iniziative qualora adottate dal Presidente.

Delibera su ogni altra materia che non sia specificatamente di competenza di altri organi dell'Unione; stabilisce l'ammontare delle quote associative.

Elabora le proposte di modifica e di integrazione da apportare alle norme dello Statuto per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea degli iscritti.

Il Consiglio direttivo può costituire nel suo ambito "Gruppi di lavoro" che possono riunirsi anche autonomamente per l'esame di specifici argomenti e che, coordinati da un portavoce, possono avvalersi della collaborazione di esperti e consulenti esterni, anche non iscritti all'Unione.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo si intendono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei partecipanti. Le stesse possono essere assunte anche tramite votazione per posta elettronica qualora non vi sia opposizione di almeno tre consiglieri, con esclusione della votazione relativa all'approvazione del bilancio annuale.

COMITATO TERRITORIALE

Articolo 8

Il Comitato territoriale è organo consultivo del Consiglio direttivo su tutte le questioni afferenti tematiche territoriali demandate dallo stesso Consiglio. Propone al Consiglio direttivo (tramite il Coordinatore) tutte le istanze che provengono dal territorio.

Il Comitato territoriale è composto da almeno 5 membri fino a un massimo di 21, eletti da apposita assemblea composta dai responsabili delle sedi locali appartenenti alle singole Regioni. Il Comitato Territoriale nomina al suo interno un Coordinatore e si riunisce su convocazione dello stesso o quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.

PRESIDENTE E PRESIDENTE ONORARIO

Articolo 9

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e rappresenta l'Unione a tutti gli effetti di legge e ne dirige l'attività, con facoltà di delega al Segretario generale. Adempie tutte le funzioni contemplate nel presente Statuto quando non siano di competenza di altri organi sociali. In caso di sua assenza o grave impedimento è sostituito dal Segretario generale che ne esercita tutte le funzioni e che ha facoltà di delegare, di volta in volta e per specifici incarichi, un altro componente del Consiglio direttivo.

Spetta in particolare al Presidente:

- mantenere i rapporti con gli organismi dello Stato, gli enti pubblici e privati;
- rappresentare l'Unione o delegare rappresentanti dell'Unione nella costituzione di organismi pubblici o privati i cui fini collimino con quelli dell'Unione;
- rappresentare l'Unione o delegare rappresentanti dell'Unione in Giunte, Commissioni, Comitati, Consigli ed altri organismi misti pubblici o privati nei quali sia prevista o richiesta la rappresentanza dei consumatori;
- esperire le azioni giudiziarie sia attive che passive, ivi comprese le azioni collettive e/o di classe, deliberate dal Consiglio Direttivo, con facoltà di nominare avvocati e procuratori, ai quali potrà conferire ogni potere attinente all'oggetto della controversia, inclusi quelli di transigere, conciliare e rinunciare all'azione;
- esercitare le azioni giudiziarie sopra indicate anche senza preventiva delibera del Consiglio Direttivo, al quale spetterà comunque la ratifica dell'iniziativa in occasione della prima riunione utile. Le competenze testé disciplinate sono valide anche per le azioni, attive e passive esperite dinanzi ad organismi arbitrali e di mediazione;
- firmare i mandati di pagamento e rilasciare ricevute per quietanza anche presso banche, finanziarie, assicurazioni e la pubblica amministrazione; ha facoltà di richiedere l'apertura e la chiusura di rapporti di conto e di deposito, scoperti di conto e/o fidejussioni, firmando le relative domande;
- curare che da parte del Segretario generale siano predisposti il bilancio sociale, la relazione di missione (ove prevista), ed il bilancio annuale dell'Unione;
- assumere la direzione responsabile degli organi di stampa ufficiali dell'Unione, con facoltà di designare a tale direzione persona di sua fiducia;
- convocare il Consiglio direttivo del quale assume la presidenza, formulando l'ordine del giorno;
- convocare l'Assemblea ordinaria ogni cinque anni e quella straordinaria, formulando l'ordine del giorno.

Il Presidente Onorario viene eletto dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Per rivestire la carica di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all'Associazione. Il Presidente onorario decade dalla sua

carica qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso.

Il Presidente Onorario, se non socio, può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e alla Assemblea, senza diritto di voto. Può proporre iniziative inerenti la vita associativa utili a promuovere in Italia e all'estero l'immagine dell'Unione.

SEGRETARIO GENERALE

Articolo 10

Il Segretario è eletto dall'Assemblea, organizza l'attività dell'Unione e cura che siano redatti i verbali delle riunioni, predisporre il bilancio sociale, la relazione di missione (ove prevista), ed il bilancio annuale (relativo all'esercizio finanziario trascorso, che coincide con l'anno solare, cioè dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno) da sottoporre alla approvazione del Consiglio direttivo, vigila sulla vita organizzativa e amministrativa dell'Unione.

In caso di sua assenza o grave impedimento è sostituito dal Presidente che ne esercita tutte le funzioni e che ha facoltà di delegare, di volta in volta e per specifici incarichi, un altro componente del Consiglio direttivo.

Spetta in particolare al Segretario generale:

- provvedere alla esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali, all'organizzazione ed alla direzione degli uffici, all'assunzione, alla disciplina ed al licenziamento del personale ed ogni altro atto di natura fiscale, tributaria, previdenziale ed assicurativa oltre che di ordinaria amministrazione;
- svolgere tutte le funzioni a lui delegate dal Presidente e/o dal Consiglio direttivo;
- presentare progetti per la richiesta di finanziamenti pubblici e- ove consentito - privati e di inoltrare richieste di contributi e di formalizzarne l'accettazione. A tal fine può richiedere fidejussioni o polizze assicurative firmando le relative domande;
- convocare il Consiglio direttivo, indicando l'ordine del giorno, in caso di specifiche urgenze o di impedimento da parte del Presidente;
- svolgere, in caso di particolare necessità o urgenza, le funzioni del Consiglio direttivo richiedendo allo stesso la ratifica delle iniziative così prese, nella prima riunione utile;
- cura l'accoglimento o meno delle domande di iscrizione emanando le opportune direttive;
- può convocare riunioni degli organi delle strutture territoriali in caso di necessità;
- attua la gestione delle attività connesse alla pubblicazione degli organi di stampa e riguardanti il sito internet dell'Unione, curando la tenuta e l'aggiornamento dell'archivio;

- aggiorna l'elenco unico nazionale degli iscritti e cura gli adempimenti derivanti dalle prescrizioni di legge, in particolare ai sensi degli articoli 136 e seguenti del Codice del consumo.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 11

La funzione di controllo e di revisione legale dei conti viene esercitata dal Collegio dei Revisori che, può essere composto da una o tre persone esperte di materie amministrative, contabili e finanziarie, iscritte nel registro dei revisori contabili ed un supplente. Quando un revisore viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, subentra temporaneamente il supplente; successivamente, l'Assemblea, nella prima riunione utile, provvede alla nomina del nuovo Revisore effettivo, ferma la scadenza indicata per il componente cessato. Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 (CTS), la revisione legale dei conti.

IL Collegio accerta, altresì, il rispetto delle norme di legge, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili. Il Collegio ha la facoltà di accertare, in ogni momento, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale; redige, per ogni esercizio, una relazione (con eventuali rilievi) sull'andamento amministrativo-contabile; deve essere invitato a partecipare, senza voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

La carica di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica prevista dallo Statuto.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 12

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che devono dichiarare per iscritto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dal Presidente dell'Unione, di accettare la carica.

In caso di rifiuto, di mancata accettazione nel termine indicato ovvero di vacanza della carica, l'Assemblea procederà al più presto a nuove nomine.

Il Collegio, appena costituito, nomina nel suo seno il Presidente.

I Probiviri decidono ex bono et aequo:

- su ogni e qualsiasi controversia tra gli iscritti e l'Unione e tra gli stessi iscritti per motivi attinenti l'attività sociale e i rapporti tra di loro;
- sull'impugnazione dei provvedimenti di esclusione dei soci, oltre che di commissariamento e scioglimento delle strutture locali, presi dal Consiglio direttivo;
- su irregolarità della gestione da parte delle strutture locali e comportamenti contrari agli interessi dell'Unione, a seguito di segnalazione ricevuta dal Consiglio direttivo.

Il ricorso, diretto al Presidente del Collegio, deve essere formulato per iscritto e congruamente motivato.

Nel caso d'impugnazione di un provvedimento di esclusione, il ricorso deve essere diretto ugualmente al Presidente del Collegio ed inviato con plico raccomandato entro 30 giorni da quando l'iscritto ha ricevuto comunicazione del provvedimento disciplinare.

La decisione dei Proviviri è presa senza formalità di procedure entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso ed è subito dopo trasmessa al Presidente dell'Unione per i provvedimenti o le incombenze conseguenti.

La carica di membro del Collegio dei Proviviri è incompatibile con qualsiasi altra carica prevista dallo Statuto.

COMITATI REGIONALI

Articolo 13

L'Unione Nazionale Consumatori è un'associazione federale.

Su iniziativa del Consiglio direttivo dell'Unione, possono essere costituite associazioni federate nella forma di Comitati regionali con compiti di coordinamento delle strutture locali presenti nella Regione, di promozione dell'attività dell'Associazione e di gestione dei rapporti con le istituzioni regionali.

- ai predetti Comitati è attribuita autonomia patrimoniale e finanziaria e la facoltà di promuovere o di resistere in giudizio con piena legittimazione processuale, assumendo a proprio esclusivo carico ogni onere e responsabilità;
- gli atti compiuti ricadono nell'esclusiva responsabilità dei coordinatori regionali e non comportano responsabilità fiscale, civile e penale per l'Unione;
- è obbligatoria la registrazione dei conti su appositi libri;
- ogni anno deve essere predisposta dai Coordinatori Regionali una relazione morale, corredata da un prospetto analitico di rendiconto economico-finanziario, relativa all'anno trascorso, che dopo l'approvazione dei Comitati Regionali è trasmessa all'Unione entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Comitato regionale dovrà utilizzare lo schema di Statuto reso disponibile dallo stesso Consiglio direttivo.

L'organo di gestione del Comitato regionale deve prevedere la partecipazione dei rappresentanti di tutti i Comitati e Delegazioni presenti nell'ambito territoriale.

I Comitati regionali potranno avanzare al Consiglio direttivo proposte di apertura di nuove Delegazioni nell'ambito del territorio.

I Comitati regionali dovranno conformarsi alle previsioni statutarie e regolamentari assunte a livello nazionale.

L'Organo di gestione del Comitato regionale deve rinnovare le proprie cariche almeno ogni cinque anni e, in ogni caso, deve procedere al rinnovo delle stesse entro i sei mesi antecedenti la Assemblea ordinaria che rinnova le cariche nazionali; l'organo sovrintende altresì sull'attuazione dell'analogo adempimento previsto dal successivo articolo 16 per i Comitati locali.

COMITATI LOCALI

Articolo 14

Possono altresì essere costituiti Comitati locali che, per essere ratificati da parte del Consiglio direttivo dell'Unione come associazioni federate, devono avere non meno di 250 iscritti.

L'Assemblea degli iscritti del Comitato locale deve provvedere almeno ogni cinque anni all'elezione di un Presidente, di un Segretario e di un Consiglio direttivo locale composto da almeno tre iscritti. Le cariche possono essere ricoperte da iscritti in regola con il pagamento della quota associativa al momento della convocazione dell'Assemblea. In ogni caso, si deve procedere al rinnovo delle cariche entro i sei mesi antecedenti l'Assemblea ordinaria che rinnova le cariche nazionali. All'attuazione di tale rinnovo sovrintende il relativo Comitato regionale.

Il Comitato locale in quanto associazione federata dell'Unione sul territorio dovrà adottare uno Statuto conforme ai principi generali dello Statuto dell'Unione –come da modello predisposto a livello nazionale- e nel quale deve essere previsto che:

- la struttura gode di autonomia patrimoniale e finanziaria;
- ha facoltà di promuovere o di resistere in giudizio con piena legittimazione processuale, assumendo a proprio esclusivo carico ogni onere e responsabilità;
- gli atti compiuti ricadono nell'esclusiva responsabilità dei dirigenti territoriali e dai suoi rappresentanti non comportano responsabilità fiscale, civile e penale per l'Unione;
- è obbligatoria la registrazione dei conti su appositi libri;
- ogni anno deve essere predisposta dal Presidente del Comitato locale una relazione morale, corredata da un prospetto analitico di rendiconto economico-finanziario,

relativa all'anno trascorso, che dopo l'approvazione del Consiglio direttivo locale è trasmessa al rispettivo Comitato regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

I Comitati locali sono tenuti a trasmettere alla Segreteria dell'Unione gli elenchi degli iscritti, trasferendo entro 30 giorni successivi dalla iscrizione, alla stessa Segreteria la retrocessione della quota parte stabilita dal Consiglio direttivo.

Tale quota farà fronte alle spese gestionali e di coordinamento territoriale della Sede nazionale e può, in casi eccezionali, essere temporaneamente ridotta dal Consiglio direttivo.

I Comitati locali ed i propri responsabili sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto (art. 5) e di quelle regolamentari, oltre che dei protocolli ed accordi sottoscritti dalla Sede nazionale. In caso di inosservanza è facoltà del Consiglio direttivo di disporre il commissariamento o lo scioglimento del Comitato locale, sentito il Comitato Regionale, recedendo da ogni riconoscimento precedentemente rilasciato. In caso di scioglimento, l'onere dell'assistenza ai soci del comitato verrà assunto dalla struttura locale indicata dal Comitato Regionale, fino alla scadenza dell'iscrizione.

Articolo 14.1

Fino a quando non è raggiunto il numero minimo di iscritti per la costituzione di un Comitato locale, la rappresentanza locale dell'Unione può essere conferita ad un Delegato, iscritto da almeno un anno all'Unione, salvo espressa deroga del Segretario generale.

Tale rappresentanza, è conferita dal Consiglio direttivo ed è espressione dell'articolazione territoriale dell'Unione Nazionale Consumatori. Al Delegato può essere assegnato un termine ragionevole entro il quale, raggiunto il previsto numero di iscritti e ricevuto il necessario nulla osta dalla Segreteria dell'Unione, dovrà essere convocata l'Assemblea costituente del Comitato locale.

L'incarico di delegato dovrà essere accettato per iscritto e, nella lettera di accettazione, il designato dovrà espressamente dichiarare, fra l'altro:

- che gli atti da lui compiuti non comportano responsabilità fiscale, civile e penale per l'Unione;
- che si adopererà per rinnovare l'iscrizione dei soci acquisiti ed incrementare il numero degli associati;
- che si impegna al rispetto dello Statuto dell'Unione, del Regolamento nazionale e di quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta per la costituzione della Delegazione;
- che provvederà a trasmettere mensilmente alla Segreteria dell'Unione gli elenchi degli iscritti nonché la quota dovuta per gli importi incassati nel mese per le quote associative, compresi i rinnovi (intera quota o retrocessione quota parte a seconda delle

modalità di pagamento prescelto dal socio); nel primo caso, sarà cura della Segreteria dell'Unione retrocedere, nel mese successivo, alla Delegazione la quota parte dell'importo di sua competenza, quale contributo per le spese di gestione della struttura;

- che curerà la registrazione delle entrate e delle uscite su apposito registro, che predisporrà una relazione annuale – anche contabile - sull'attività svolta nell'anno trascorso, da inviare alla Segreteria dell'Unione entro il 31 marzo di ogni anno.

L'apertura di una nuova Delegazione verrà comunicata dalla Segreteria dell'Unione al Comitato Regionale competente. La Delegazione dovrà assicurare una consistenza e crescita costante annuale degli iscritti secondo le indicazioni emanate dalla Segreteria dell'Unione.

In caso di inosservanze normative e comportamentali, il Consiglio direttivo potrà sciogliere la Delegazione revocando la delega conferita e recedendo da ogni riconoscimento precedentemente rilasciato. In tal caso l'onere dell'assistenza ai soci della delegazione verrà assunto dalla struttura locale indicata dal Comitato Regionale, fino alla scadenza dell'iscrizione.

Tutti i Comitati locali e le Delegazioni, ed i loro responsabili, sono vincolati al rispetto del presente Statuto e regolamenti nazionali, oltre che dei protocolli ed accordi sottoscritti a livello nazionale.

PATRIMONIO

Articolo 15

Il patrimonio è formato dai beni mobili ed immobili, avanzi di bilancio e dai valori che, per acquisti o per altre cause, siano di proprietà dell'Unione. A norma dell' articolo 37 del Codice civile, è esclusa qualsiasi distribuzione di entrate o ripartizione del patrimonio tra gli iscritti. Il ripianamento delle eventuali perdite (che incidono sul patrimonio per oltre 1/3), sarà disposto attraverso apposita deliberazione assembleare per la ricostituzione del patrimonio minimo, trasformazione, prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta o scioglimento dell'Ente.

ENTRATE

Articolo 16

Le entrate dell'Unione sono destinate al perseguimento degli scopi istituzionali e sono costituite da:

- l'ammontare delle quote di iscrizione e dei contributi fissati in conformità delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

- l'ammontare delle vendite di pubblicazioni periodiche e aperiodiche dell'Unione e dei proventi di servizi svolti in attuazione degli scopi istituzionali;
- eventuali rendite patrimoniali;
- eventuali sovvenzioni, erogazioni o donazioni, finalizzate al perseguimento degli obiettivi statutari.
- Eventuali contributi e finanziamenti pubblici e delle Comunità Europea
- Eventuali apporti da attività diverse previste art. art. 6, D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (CTS);
- Eventuali apporti da raccolta fondi previsti dall'art. 7, D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (CTS);

UTILI

Articolo 17

L'Unione non può distribuire ai propri dipendenti, dirigenti, collaboratori, iscritti e aderenti ed altri componenti degli organi associativi anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali utili e avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ESERCIZI SOCIALI

Articolo 18

Gli esercizi sociali annuali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Esso, predisposto dal Segretario generale, deve essere presentato per l'approvazione al Consiglio entro 120 giorni dall'esercizio annuale trascorso e depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore. Il Segretario generale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce alla nota integrativa al bilancio.

Il Segretario generale, deve inoltre redigere e depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

SCIoglimento

Articolo 19

In caso di scioglimento dell'Unione, il patrimonio residuo e le eventuali attività saranno devolute ad un Ente del Terzo Settore, designato dal Consiglio direttivo o dall'Autorità governativa, che abbia scopi affini all'Unione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con DPCM del 26 settembre del 2000 (in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORMA TRANSITORIA

Articolo 20

Il presente Statuto, come emendato con deliberazione dell'assemblea del 28.11.2019, entrerà in vigore immediatamente. Restano confermati, sino alla data naturale di scadenza, gli organi sociali in carica mentre si procederà, in ogni caso, alla elezione degli organi di nuova istituzione nel termine di 24 mesi dalla approvazione del nuovo testo emendato.

Roma, 28 novembre 2019